



COMUNE DI BASSANO ROMANO

**Regolamento Comunale per l'installazione
della stazioni radio base
per telefonia mobile e telecomunicazioni
con allegato planimetrico " A "**

NOVEMBRE 2001

Art.1. Finalità'

Considerato che la comunità scientifica non è giunta alla determinazione di valori di soglia per le grandezze caratteristiche del campo elettromagnetico al di sotto dei quali la salute dell'uomo può definirsi con assoluta certezza tutelata; considerando in via del tutto cautelativa prevalente l'interesse primario della tutela della salute umana rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto; considerate le esigenze dei gestori della telefonia mobile e dei sistemi delle comunicazioni circa l'ampliamento della copertura del servizio attraverso l'installazione di nuovi impianti si determina:

a) Il presente Regolamento, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e del Regolamento Regionale 21.2.2001 n°1 concernente le procedure per l'installazione, la modifica ed il risanamento di sistemi radioelettrici.

DISCIPLINA:

- Le modalità d'installazione, di modifica, di risanamento degli impianti che comportano l'esposizione dei lavoratori professionalmente esposti e delle donne, degli uomini e dei bambini che abitano il territorio di Bassano Romano a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

- Gli interventi cautelativi da attuare al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica.

b) Il presente REGOLAMENTO istituisce una Commissione Tecnico Comunale con il compito specifico di elaborare un Piano Triennale di cui al successivo articolo 6 da predisporre attraverso la concertazione con :

- Gli operatori del settore che abbiano presentato richiesta di autorizzazione e/o gestiscano stazioni radio base in attività ed in possesso di autorizzazione e concessione edilizia.
- La popolazione insediata rappresentata da portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati.
- Interlocutori istituzionali rappresentati da ARPA, ASL, ISPESL.

c) E' fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente e specificatamente il rispetto della normativa tecnica che attua lo strumento urbanistico - variante per servizi tecnologici relativi alla localizzazione e risanamento degli impianti radioelettrici per la comunicazione - di cui il Comune di Bassano si doterà entro trenta giorni a partire dalla data dell'approvazione del presente Regolamento, per l'individuazione delle aree nelle quali sarà consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e comunicazioni.

Art. 2 Campo di applicazione

2.1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento vengono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

a) Per stazioni radio base: le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Vengono intese come stazioni radio base sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra o ad un manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente a terra;

b) Per unità di misura e grandezze fisiche quelle definite nell'Allegato A del DM 381/98;

c) Per obiettivi di qualità: i valori limite del campo elettrico efficace totale, del campo magnetico efficace totale e della densità di potenza totale dell'onda piana equivalente, calcolati o misurati nei luoghi di cui agli articoli 3 e 4 del Dm 391/98;

d) c.e.m. campo elettromagnetico;

e) N.O: Nulla Osta;

f) Per soggetto avente titolo: il concessionario autorizzato all'uso delle frequenze;

g) Modifica di una stazione radio base: una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia è considerata modificata quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi di cui agli articoli 3 e 4 del DM 381/98 o situate nelle aree che

nella planimetria allegata al presente regolamento (ALLEGATO A) non sono individuate come idonee all'installazione di stazioni radio base.

2.2 CAMPO D'APPLICAZIONE

a) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, relativi all'installazione, la modifica, l'adeguamento e la rimozione degli impianti di sistemi fissi e temporanei di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, in conformità alle normative vigenti in materia;

b) L'Amministrazione Comunale indica la localizzazione delle aree sul territorio ove installare le stazioni radio base per le comunicazioni. Le aree saranno individuate dalla variante successiva al presente atto denominata " VARIANTE PER SERVIZI TECNOLOGICI RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE E RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOLETTRICI PER LA COMUNICAZIONE NEL TERRITORIO DI BASSANO ROMANO ";

c) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico - sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti;

d) Sono esenti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:

1. Le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al precedente comma a);

2. gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

3. gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

e) In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui alla lettera *precedente* devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente;

- f) E' soggetto ad obbligo di comunicazione ed autorizzazione l'esercizio di tutti gli impianti presenti nel territorio comunale;
- g) Fatti salvi i casi previsti dalle lettere a) e b), compresi per gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione per cui vale, in materia di autorizzazione, quanto previsto dalle procedure autorizzate e previste dal successivo art.5.1.

Art. 3. Valore del campo elettromagnetico

- a) Gli impianti in parola possono essere installati e, ove già installati (fatta salva la loro idonea localizzazione fissata dal presente regolamento), possono essere mantenuti in esercizio solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cautela di cui all'art-4 del DM 381/98 e/o eventuali modifiche di norma che dovessero intervenire successivamente;
- b) E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità a tale zona da parte della popolazione. A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari. Se la zona non è interdetta la stazione va immediatamente spenta (con ordinanza sindacale) fino alla realizzazione delle opere di confinamento;
- c) Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) riportata nell'allegato B del presente regolamento;
- d) Le valutazioni di ordine tecnico previste dal presente Regolamento a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni d'ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.

Art. 4. Obiettivi di qualità

- a) dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è vietato il rilascio dell'autorizzazione e concessione edilizia per l'installazione di stazioni radiobase all'interno delle aree individuate come non idonee dall'allegato planimetrico " A ";
- b) dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è pertanto vietata l'emissione di c.e.m. da parte di stazioni radiobase situate all'interno della zona abitata del comune di Bassano Romano;
- c) gli obiettivi di qualità per le stazioni collocate o da collocare all'interno delle aree individuate dalla variante al PRG sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- d) in parziale deroga a quanto stabilito dal punto b) fino al 31 dicembre 2002 gli obiettivi qualità per gli impianti esistenti sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e regionale;

- e) a decorrere dal 1 gennaio 2003 tutte le stazioni radiobase attualmente presenti nel territorio comunale di Bassano Romano dovranno essere rilocalizzate nelle aree indicate dall'Amministrazione Comunale secondo quanto normato dal presente Regolamento;
- f) Per i valori di immissione degli impianti radioelettrici vengono assunti quelli indicati dall'articolo 5 del Regolamento del Lazio n° 1 del 21 gennaio 2001;
- g) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili;
- h) L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti;
- i) Il Gestore consegna annualmente una relazione all'Amministrazione Comunale sulle iniziative di cui ai punti precedenti g) e h);
- j) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità di cui ai punti precedenti g) e h);
- k) L'obbligo di una centralina che misuri il campo elettromagnetico garantendo l'automatico disinserimento dell'impianto qualora superi i limiti di cui all'art. 4 lettera c).
- l) Gli impianti di cui sopra devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.

Art. 5. Prescrizioni per la localizzazione

- a) Il **Comune** entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento provvederà all'approvazione dello specifico strumento urbanistico in cui vengono individuate le aree, preferibilmente pubbliche e che comunque saranno oggetto di convenzionamento con il Comune, nelle quali è consentita la localizzazione degli impianti;
- b) E' comunque vietata l'installazione di impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione all'interno dell'abitato del comune di Bassano Romano così come delimitato nell'ALLEGATO planimetrico A dove è indicata la creazione di una fascia di rispetto;
- c) Si definisce fascia di rispetto la distanza non inferiore ai 300 metri dai centri abitati. Sono vietate inoltre le installazioni su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale, nonché strutture di accoglienza socio- assistenziali, asili nido, parchi gioco, strutture che accolgono minori, ancorché su edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico- architettonico e monumentale, di pregio storico culturale e di valore testimoniale;
- d) il Comune, qualora le aree interessate alla localizzazione degli impianti non risultassero di proprietà pubblica, si riserva la possibilità di assumerle nella propria disponibilità tramite convenzione o strumento equivalente, per poi convenzionarle con i gestori che ne richiedano l'utilizzo;
- e) alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano esistenti le seguenti stazioni :

GESTORE	UBICAZIONE	AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE
RAI	Loc. I Carri f.8 part. 1198	//////////
OMNITEL	Loc. I Carri f.8 part.	Conc. Edil. N° 116/99

	1198	del 12/07/2000 prot.6161
////////	////////	////////

- f) gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non siano in possesso dell'autorizzazione e concessione edilizia e quindi non inseriti nell'elenco di cui al punto precedente sono da considerarsi inesistenti;
- g) L'allegato planimetrico "A" può essere modificato con deliberazione della Giunta Comunale.

5.1. PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE

Gli impianti sono autorizzati dal Comune attraverso un procedimento articolato in duplice fase:

- autorizzazione amministrativa concernente l'attivazione dell'impianto;
- autorizzazione e/o concessione, all'esecuzione delle opere, di natura urbanistica edilizia.

5.1.1. AUTORIZZAZIONE

La domanda viene presentata allo Sportello unico che sarà istituito ai sensi di legge.

Alla domanda - con l'obbligo di prendere come riferimento il contenuto dell'allegato b del Regolamento Regionale Regione Lazio 21 febbraio 2001.n.1 .è allegata la seguente documentazione:

- a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di frequenze, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati e massima potenza immessa in antenna;
- b) Caratteristiche di irradiazione dell'antenna con l'indicazione di diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione di dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/EO), inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con direzione riferita al nord geografico; guadagno dell'antenna (valore numerico assoluto in decibel); altezza dell'asse di massima irradiazione dal suolo e dalla base della struttura a cui è ancorata l'antenna;
- c) progetto dell'impianto in scala 1:200;
- d) altitudine e coordinate geografiche della zona puntuale d'installazione;
- e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio di 1Km dal sito in questione;
- f) Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti rispetto al nord geografico;
- g) Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di telecomunicazione;
- h) Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Sulla base della documentazione presentata il Comune di BASSANO ROMANO segue direttamente la fase istruttoria. Si fa carico della cura dei rapporti tra l'Amministrazione e le

altre Amministrazioni. Specificatamente chiamando l'ARPA ad effettuare le valutazioni del campo elettromagnetico. Raccolte le stesse le invia alla ASL che esprime le proprie valutazioni. Acquisiti questi dati il Comune indice la conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione.

Per il rilascio delle autorizzazioni il termine del procedimento è fissato in 90 giorni rispettando così il Dpr.447/98.

Le spese occorrenti per l'istruttoria sono a carico del richiedente.

Queste a seconda della complessità dell'istruttoria vengono fissate tra un minimo di lire 1.500.000. (pari a 774,69 euro) ed un massimo di lire 3.000.000. (pari a 1.549,37 euro) da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi. Il pagamento deve essere effettuato a favore del Comune di Bassano Romano al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvederà a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

5.1.3.RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

Lo sportello unico provvede al rilascio dell'autorizzazione e della concessione alla fine dei lavori della conferenza dei servizi:

- a)** la richiesta di concessione /autorizzazione deve risultare conforme al Piano Triennale di cui al successivo art.6. Le richieste non conformi non saranno prese in considerazione;
- b)** E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni;
- c)** Non possono essere autorizzati nuovi impianti, ai sensi dell'articolo 4, ai gestori che non abbiano provveduto agli adempimenti dell'ARTICOLO 5;
- d)** Le opere edilizie devono essere obbligatoriamente accompagnate da interventi di mitigazione degli impatti percettivi ed in particolare dovrà essere assicurata in fase di progettazione esecutiva la salvaguardia della godibilità di aree di particolare pregio;
- e)** nel caso qualche localizzazione interessasse zone sottoposte a vincoli paesaggistici la realizzazione degli impianti dovrà ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.151 del D.lgs 29.10.199.n.490. La richiesta dovrà essere accompagnata da uno studio di inserimento paesistico secondo i dettami della Legge regionale n.287/98;
- f)** prima dell'inizio dei lavori in seguito a rilascio di concessione /autorizzazione il gestore titolare ha l'obbligo di presentare al Comune apposita fideiussione bancaria o assicurativa per un importo analogo alle spese ipotizzabili per la dismissione dell'impianto. Tale assicurazione deve essere periodicamente rinnovata per tutta la durata del periodo d'installazione dell'impianto stesso.

Art. 6. Commissione Tecnico Comunale e Piano Triennale.

- a) Il piano Triennale pianifica sul territorio comunale la localizzazione delle stazioni radio base per le comunicazioni;
- b) Sulla base delle aree individuate dalla variante tecnologica il Piano Triennale redatto dalla Commissione Tecnico Comunale:
 - classifica puntualmente le aree idonee all'installazione;
 - conferma la classifica di area idonea stabilita dal Piano Triennale precedente.

- definisce per le aree di cui ai punti precedenti i soggetti aventi diritto che potranno, nell'ambito temporale del triennio richiedere al comune il rilascio della concessione edilizia o vedere rinnovata l'autorizzazione per l'esercizio;
- definisce i termini entro cui le operazioni di eventuale smantellamento di impianti inadeguati debbono essere compiuti;
- stabilisce per ognuna delle aree di cui ai punti a) e b) il canone di affitto che i gestori debbono conferire al Comune;
- propone eventuali modifiche migliorative al presente Regolamento.

Art. 6.1. Istituzione di una Commissione Tecnico Comunale per le installazioni radio base

E' istituita una Commissione tecnica Comunale che redige il Piano Triennale attraverso:

- la concertazione come descritto all'articolo 1 lettera b);
- Rispettando i parametri di qualità fissati dalla normativa nazionale, regionale e dal presente regolamento;
- Adottando criteri di prudenza che salvaguardino l'interesse primario della tutela della salute umana rispetto ogni altro interesse;
- Rispettando il PRG vigente;
- Tenendo conto degli impianti esistenti;
- Prevedendo il continuo adeguamento degli impianti alle migliori tecnologie così da produrre i più bassi valori possibili delle grandezze caratteristiche del c.e.m.;
- Nel rispetto di ogni vincolo.

Il Piano viene elaborato con la procedura che segue da esplicitare nell'arco di un anno solare, ogni tre a partire dall'anno 2002:

- nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio il Comune istruisce le richieste pervenute allo Sportello Unico dai gestori interessati all'installazione di stazioni radio base nel territorio comunale e/o alla loro modifica, e convoca le relative Conferenze di servizio.
- La Giunta Municipale nomina, dopo il 31 maggio, con propria delibera, i componenti della Commissione. Il loro numero può variare da un minimo di tre a un massimo di cinque. Possono far parte della CTC anche esperti o consulenti in materia.
- Entro il 30 luglio La CTC elabora e consegna al Sindaco, quale Presidente della stessa.
- " Il Piano Triennale" deve essere approvato entro il 30 settembre.
- Contestualmente all'approvazione la Giunta scioglie la CTC.
- Ogni membro può restare in carica per un massimo di due mandati.

7. Impianti fissi per la telefonia mobile.

Il piano triennale individua per la localizzazione degli impianti aree circoscritte di ampiezza non superiore ai 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto.

L'autorizzazione pertanto riguarderà soltanto gli impianti localizzati in siti puntuali.

Il gestore per ogni singola installazione dovrà produrre oltre a quanto previsto dall'allegato b) 21.febb.2001n° 1 Regolamento Regione Lazio:

- Progetto scala 1:200;
- Inserimento fotografico;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto d'installazione;
- cartografia aggiornata scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze. Delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

La Documentazione relativa dovrà essere fornita rispetto a :

1. banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
2. scheda tecnica dell'impianto con indicate il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
3. direzione di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitore per cella per ogni direzione di puntamento;
4. diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
5. realizzazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenete gli apparati tecnologici;
6. valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
7. valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
8. Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili;
9. L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti;
10. Il Gestore consegna annualmente una relazione al Settore Ambiente del Comune, sulle iniziative di cui ai punti precedenti 7) e 8);
11. L'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità;
12. gli impianti di cui sopra devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.

Art. 8 Impianti mobili di telefonia mobile

Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA e dell'ASL. Il Comune può chiedere al gestore una diversa locazione.

Obblighi di comunicazione

- a) E' soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:
 1. l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;

2. l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
3. l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione;
- b) La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al sindaco ed all'ARPA entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi del comma 1. della lettera a), sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti dell'articolo 5.1.
- c) Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui alla lettera a), sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ed all'ASL.
- d) Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 2.2, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della comunicazione di cui alla lettera a), fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della presente legge.

Art.9. Risanamenti

- a) Entro cento venti giorni dall'entrata in vigore della regolamentazione urbanistica di cui all'articolo 1, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione comunicano al comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta Regionale ed all'ARPA i programmi di adeguamento alla regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione, in siti conformi alla pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia in siti idonei;
- b) Qualora l'ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente, ne dà informazione al Sindaco, per l'adozione delle misure di competenza, ed all'Asl. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l'ARPA nella comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente, e propone i tempi per l'attuazione del risanamento;
- c) Il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi;
- d) L'ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all'entità ed alle condizioni del superamento di cui alla lettera c), e propone al sindaco l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri a carico dei soggetti gestori;
- e) Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi

volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità;

- f) L'ARPA effettua controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l'esito al sindaco ed alla ASL;
- g) In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio;
- h) Gli oneri dell'attività tecnica ed istruttoria svolta dall'ARPA ai sensi del presente articolo sono posti in carico al titolare dell'impianto che provoca superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, o ai titolari degli impianti che concorrono a tale superamento, in misura proporzionale al coefficiente di riduzione calcolato nell'ambito delle procedure di riduzione a conformità;
- i) Nel caso in cui i manufatti realizzati siano difformi dalla autorizzazione o concessione edilizia ottenuta, l'autorizzazione o concessione viene sospesa ed il Comune applica le norme generali in materia di abusivismo edilizio;
- j) Nel caso in cui venga realizzata una stazione radio base senza aver prima ottenuto l'acquisizione della relativa concessione e o autorizzazione il comune applica le norme di cui sopra e qualora la stessa continui l'esercizio il gestore è obbligato ad interrompere immediatamente la propria attività ed ad ottemperare alla bonifica del sito come indicato nel successivo specifico articolo;
- k) In presenza di sospensione di autorizzazione e o concessione il soggetto gestore della stazione radio base deve obbligatoriamente interrompere l'attività dell'impianto;
- l) In presenza di revoca di autorizzazione e o concessione il soggetto gestore della stazione deve obbligatoriamente interrompere l'attività dell'impianto e provvedere alla bonifica del sito.

Art. 10. Antenne mobili

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per gli impianti fissi, esclusa la concessione edilizia, che verrà sostituita dal parere dei Lavori Pubblici.

I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso, e collocato eventualmente in altra zona.

Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere moltiplicato per un fattore 1,5 rispetto l'importo pagato per la collocazione di impianti fissi nelle aree di proprietà comunale.

Art.11.Regime transitorio per gli impianti ed apparecchiature esistenti.

a) I titolari di impianti di cui all'articolo 5 lettera e) già in esercizio, inviano apposita comunicazione al comune ed all'ARPA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) I titolari degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione già installati presentano al comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, secondo le indicazioni previste dal presente Regolamento;

- c) L'autorizzazione comunale all'esercizio, di cui alla lettera b), è rilasciata entro un anno dalla richiesta ed è subordinata all'accertamento, da parte dell'ARPA, del rispetto dei livelli massimi di esposizione previsti dalla normativa vigente, con oneri a carico del richiedente. In caso di mancato adeguamento dell'impianto alle eventuali prescrizioni il sindaco può, con proprio provvedimento, disporre la revoca dell'autorizzazione con i conseguenti effetti per il periodo necessario all'esecuzione delle opere di adeguamento;
- d) Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, l'autorizzazione è rilasciata in via transitoria sino alla data di scadenza delle opere di risanamento o della delocalizzazione dell'impianto;
- e) Qualora il titolare di un impianto per le telecomunicazioni sia già in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative, questi può chiedere al comune la conferma della validità dell'autorizzazione posseduta;
- f) Il Comune, ravvisata la necessità, può chiedere all'ARPA l'espressione di parere relativamente al procedimento di cui alla lettera e), comunicandolo al titolare dell'impianto. Gli oneri di istruttoria dell'ARPA sono posti a carico al titolare dell'impianto;
- g) Trascorsi centottanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui alla lettera e), senza l'emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei termini, l'autorizzazione s'intende comunque confermata;
- h) Gli adeguamenti di impianti preesistenti derivanti dall'applicazione dei provvedimenti urbanistici di cui alla lettera b) dell'articolo 2.2. devono essere attuati entro un anno dall'entrata in vigore degli stessi.

Art.12. Vigilanza e controllo.

1) Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, avvalendosi dell'ARPA, di tecnici di propria fiducia e secondo le modalità previste dall'art. 4 lettera j;

2) Gli oneri derivanti, dalle prestazioni di richiesta di valutazione dell'analisi di superamento dei limiti, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 e dal comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1999 n.16 (Istituzione Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA). Le tariffe delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, della stessa l.r. n.16/99.

Art.13. Bonifica.

1) In caso di smantellamento di impianti le aree abbandonate devono essere riqualificate sotto il profilo ambientale e paesaggistico e riportate allo stato originale con la rimozione di tutte le attrezzature. Tutte le operazioni devono avvenire a cura e spese del soggetto gestore dell'impianto;

2) Qualora il gestore non adempia a quanto sopra nei termini previsti dal piano triennale il Comune provvede a proprie spese alla bonifica dell'area salvo ogni rivalsa economica verso l'inadempiente.

Art.14. Sanzioni

- a) In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui alla lettera c) dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro duemila (2000) a Euro cinquemila (5000);
- b) Nel caso in cui le valutazioni tecniche poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui alla lettera d) dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro cinquecento (500) a Euro duemilacinquecento (2500);
- c) L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.1 e successivi comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da Euro quattromila (4000) a Euro diecimila (10000).
- d) La mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 4 e di cui alla lettera i) dell'articolo 4, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a Euro cinquecento (500).
- e) Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
- f) L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

Art.15.Trasmissioni.

Successivamente all'approvazione da parte del consiglio Comunale, copia del presente regolamento viene trasmessa a:

- ARPA Lazio per l'adempimento delle funzioni previste dall'artt.6c.4 DGR Lazio;
- ASL competente per l'adempimento delle funzioni previste dall'articolo 6 c,4, DGR. Lazio.

Art.16. Modificazioni.

Gli articoli del presente regolamento vengono modificati con deliberazione del Consiglio Comunale

Art.17. Efficacia.

Il presente Regolamento dopo l'approvazione prevista dalla legge, entra immediatamente in vigore.

ALLEGATI

FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO :

- l'allegato planimetrico A indicante la fascia di rispetto;
- per l'allegato B del contrassegno da impiegare per la segnalazione delle aree delimitate (lettera c) dell'articolo 3 si assume quello pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 15 maggio 2001 al supplemento ordinario n.20;
- informazioni e documentazione tecnica da allegare alle richieste comunali per l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione come da regolamento Regione Lazio 21, febbraio 2001,n° 1.